

Svolgimento del processo. Con la sentenza oggi impugnata la Corte di Appello di Palermo, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da O.F. per ottenere la condanna di B. V. al risarcimento dei danni subiti per un infortunio occorso nello svolgimento di attività di lavoro subordinato alle dipendenze della convenuta. La Corte territoriale ha escluso resistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato, ritenendo che dalle prove raccolte risultava l'espletamento di prestazioni di vario contenuto, nell'ambito di un'attività del tutto sporadica ed occasionale, in assenza di ordini specifici e senza un costante e diretto controllo datoriale. Avverso tale sentenza O.F. propone ricorso per cassazione con unico motivo. B.V. resiste con controricorso.

Motivi della decisione. L'unico motivo di ricorso reca il titolo "violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 - insufficienza e illogicità della motivazione - errata ed illogica valutazione delle risultanze probatorie - erronea valutazione di una circostanza determinante ai fini del giudizio".

Si afferma che il giudice di secondo grado ha erroneamente qualificato la natura del rapporto omettendo di valutare le risultanze processuali, da cui emergeva che la datrice di lavoro "più volte si era avvalso dell'opera del ricorrente per attendere i lavori domestici più svariati" che gli erano sempre affidati dalla B.. La natura subordinata del rapporto di lavoro, secondo la parte, era provata dal fatto che le prestazioni lavorative "forse anche non caratterizzate da cadenze periodiche, fino al giorno in cui si è verificato l'evento, erano state prestate diverse volte nel periodo antecedente l'accaduto". La sussistenza della subordinazione era stata poi accertata in sede amministrativa, essendo stata ravvisato nella specie un rapporto di collaborazione domestica con l'irrogazione alla B. di sanzioni conseguenti alla omessa comunicazione dell'assunzione del lavoratore, al mancato versamento dei contributi previdenziali, all'omessa denuncia di infortunio.

Si afferma che le prestazioni lavorative erano svolte in base alle disposizioni impartite dalla datrice di lavoro, la quale determinava specificamente i singoli compiti che il lavoratore avrebbe dovuto espletare e le relative modalità; che la mancata continuità della prestazione "non permette di far venir meno il criterio di qualificazione del rapporto come rapporto di lavoro subordinato".

Il ricorrente svolge poi ulteriori considerazioni sull'obbligo di sicurezza posto a carico del datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e sulla responsabilità della controparte per l'infortunio.

Il ricorso non merita accoglimento. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro effettuata dal giudice di merito è censurabile in sede di legittimità soltanto limitatamente alla scelta dei parametri normativi di individuazione della natura subordinata o autonoma del rapporto, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l'effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile in Cassazione.

Nel caso di specie, la decisione sulla qualificazione giuridica del rapporto, sulla base dell'accertamento in ordine alla sussistenza o meno del vincolo di subordinazione, non viene censurata con l'indicazione di norme di diritto specificamente violate, in relazione ai suddetti parametri; la critica del ricorrente riguarda dunque, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, solo la valutazione delle risultanze probatorie compiuta dal giudice di merito, che ha escluso l'esistenza del suddetto vincolo obbligatorio in considerazione della natura del tutto sporadica ed occasionale dell'attività, espletata in assenza di ordini specifici e di un costante controllo datoriale.

Si tratta di una censura inammissibile, perchè investe un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, senza indicare vizi logici della motivazione nè specifiche circostanze di fatto di cui sia stato omesso o trascurato l'esame. Ciò vale anche per quanto dedotto in ordine a sanzioni amministrative irrogate nei confronti della Buscamo, posto che con tale allegazione non la parte non ha indicato alcun elemento acquisito al giudizio rilevante ai fini della prova.

Il ricorso deve essere quindi respinto. In relazione alla particolarità della vicenda processuale, si ravvisano giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2007.

Depositato in Cancelleria il 27 luglio 2007